

Trento, 03.05.2023

OGGETTO: espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla Quarta Commissione permanente sul disegno di legge n. 159 'Iscrizione delle persone senza dimora al sistema sanitario provinciale: integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010' (proponente consigliere Zanella).

Seduta di data: 03.05.2023

Progressivo: 35/2023

Inizio seduta: ore 12.10

Fine seduta: ore 12.56

Punto odg: 2

Inizio trattazione: ore 12.18

Fine trattazione: ore 12.38

Votazione: nessuna

Presenti (25): Beretta Gianni, Bernard Ivo, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott. Comperini Cristian, ing. Depaoli Daniele, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, dott. Montibeller Mirko, Nicolussi Zaiga Gianni, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco.

Assenti (6): avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, dott. Gianmoena Paride (CCT), Linardi Valerio, Marocchi Giuliano, Rech Michael.

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato

Nota: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

La proposta normativa in esame si prefigge l'obiettivo di consentire l'iscrizione al servizio sanitario provinciale dei cittadini italiani senza dimora e senza residenza, e dei cittadini stranieri senza dimora e senza residenza con regolare titolo di soggiorno nel Paese, con la conseguente facoltà di effettuare la scelta del medico di medicina generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza per i cittadini italiani residenti in Italia.

Il disegno di legge, qualora approvato, determinerebbe, pertanto, una deroga al requisito della residenza sul territorio, altrimenti posto dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'iscrizione al servizio sanitario.

In proposito, si ritiene di evidenziare che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ("Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"), l'iscrizione anagrafica è comunque garantita anche alle persone senza fissa dimora - italiani o stranieri, purché regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato - nel Comune in cui esse abbiano stabilito il proprio domicilio. A tal fine, la persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, quantomeno con riferimento alle persone nate in Italia, la residenza si considera comunque stabilita nel comune di nascita.

In linea di principio, la necessità della previa iscrizione anagrafica non rappresenta, pertanto, un ostacolo insuperabile all'iscrizione al servizio sanitario, essendo la stessa garantita dall'ordinamento, nei termini sopra ricordati, anche alle persone senza fissa dimora.

Ciò premesso, l'intervento normativo in oggetto può, comunque, arrecare un beneficio, nella misura in cui risulta funzionale a rendere più immediato il concreto e pieno accesso alle cure sanitarie, da parte di una fascia di popolazione, italiana o straniera purché munita di regolare titolo di soggiorno, che risulta spesso caratterizzata da fragilità e scarsa consapevolezza dei propri diritti.

Pare comunque opportuno, ad avviso di questo Consiglio, che l'iscrizione al servizio sanitario provinciale sia subordinato all'accertamento di una stabile presenza del richiedente sul territorio provinciale, secondo indici che potranno essere individuati con i provvedimenti attuativi a cui lo stesso disegno di legge rimanda. A tale valutazione si ritiene possano effettivamente concorrere i servizi sociali, identificati dal disegno di legge come i soggetti proponenti l'iscrizione stessa all'APSS, raccordandosi con gli altri soggetti che a vario titolo, nello svolgimento di attività di interesse pubblico, intercettano questa tipologia di persone senza dimora (ad es., lo Sportello Unico per le persone senza dimora, gli sportelli di Cinformi, i Centri diurni per persone senza dimora...). Del resto, appare consolidata la pratica, quantomeno per i comuni di maggiori dimensioni, di coinvolgere i servizi sociali nella valutazione di tale aspetto, in relazione alle domande di iscrizione anagrafica che già pervengono dagli stessi soggetti senza fissa dimora.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

